

PENSIONI 2018/2019

La scheda Uil Scuola

Il Miur ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 727 del 15/11/2018 e relativa Circolare attuativa (n. 50647 del 16/11/2018), attraverso cui vengono fornite specifiche indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019. Ecco le principali indicazioni operative nella consueta modalità domanda e risposta.

1. Quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia?

Alla pensione di vecchiaia accedono donne e uomini con 67 anni di età, da compiere entro il 31 dicembre 2019, con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

2. Quali sono i requisiti per la pensione anticipata?

Alla pensione anticipata accedono le donne con un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi e gli uomini con un'anzianità contributiva minima di 43 anni e 3 mesi. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019.

3. È ancora possibile avvalersi della cosiddetta “opzione donna”?

La risposta è affermativa. L'accesso al regime sperimentale donna (introdotto con l'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243), consente di accedere al trattamento pensionistico – con calcolo dell'assegno regolato interamente su sistema contributivo – alle lavoratrici che hanno compiuto 57 anni e 7 mesi entro il 31 luglio del 2016 e che abbiano maturato 34 anni 11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva (arrotondati a 35 anni) entro il 31 dicembre del 2015.

4. Compirò 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, ma non avrò maturato l'anzianità contributiva minima (20 anni) per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Posso rimanere in servizio?

Sì. Coloro che compiranno 67 anni di età entro il 31 agosto 2019 e che non saranno in possesso entro la medesima data dell'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, possono presentare

istanza – in forma cartacea al dirigente scolastico della scuola di titolarità – di trattenimento in servizio, che potrà essere concesso esclusivamente per il raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione, entro il 12 dicembre 2018.

5. Posso accedere al trattamento pensionistico a partire dal 1/9/2019 e contemporaneamente prestare servizio part-time?

Sì. I lavoratori che entro il 31/12/2019 possiedono i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto 65 anni di età, possono chiedere – con un'unica istanza, tramite apposita funzione *istanze on line* – la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. In fase di compilazione dell'istanza, gli interessati devono indicare se intendono confermare le dimissioni qualora la domanda di part-time non fosse accolta (superamento del limite percentuale stabilito a livello provinciale o per situazioni di esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza).

6. Ho presentato domanda di cessazione tramite *istanze on line* e ho inoltrato all'INPS la richiesta di pensione. Chi valuterà le mie istanze?

Le sedi competenti dell'INPS effettueranno l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico tenendo conto dei dati presenti sul conto assicurativo (ovvero dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'INPS) del lavoratore, per coloro che hanno presentato domanda di valutazione, computo, riscatto, ricongiunzione e accrediti figurativi dal 1° settembre 2000 in poi. Per coloro che hanno presentato domanda precedentemente a tale data, l'Inps verificherà il diritto a pensione sulla base del decreto dell'Ambito territoriale. L'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico sarà comunicata al personale dimissionario.

7. Ho presentato le dimissioni tramite apposita funzione *istanze on line*, ma non sono sicuro di possedere i requisiti per la pensione anticipata. Rimarrò normalmente in servizio qualora mi comunicassero la mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico?

Il personale dimissionario, in fase di compilazione della domanda di cessazione, deve esprimere obbligatoriamente la volontà di permanere in servizio in caso di mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico, oppure, in alternativa, di voler comunque rassegnare le dimissioni.

8. L'INPS mi ha riconosciuto il diritto di accesso all'APE sociale. Come devo comunicare la cessazione dal servizio con decorrenza 1/9/2019?

Coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale presentano la domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico della

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49
36100 Vicenza tel. 044 4562992 – fax 044 4962819 vicenza@uilscuola.it – cell. 393 1121447

scuola di titolarità. Nell'istanza di cessazione il personale dimissionario dichiarerà il possesso della certificazione INPS attestante la concessione dell'APE sociale.

9. Ho presentato la domanda di cessazione attraverso l'applicativo informatico istanze on line. Avrò accesso al trattamento pensionistico con decorrenza 1/9/2019?

La risposta è negativa. Coloro che presentano unicamente le dimissioni senza trasmettere telematicamente la domanda di pensione all'INPS cesseranno dal servizio con decorrenza 1/9/2019, ma non percepiranno pensione. Viceversa se presentano solo domanda di pensione e non trasmettono la domanda di cessazione tramite istanze on line entro il 12 dicembre, rimarranno in servizio.

Scheda a cura della Uil Scuola Vicenza

Gli uffici della UILScuolaVicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate e la compilazione delle domande.

**Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza
Enrico Bianchi
(Cell.3931121447)**